

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

3.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **COSTANZO CIANO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Provvedimenti contro l'urbanesimo (<i>Approvato con modificazioni</i>)	39
Decreti registrati con riserva (<i>Esame</i>)	47

La riunione comincia alle 10,30.

PRESIDENTE, comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Labadessa, Magini, Pisenti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che partecipano alla riunione, debitamente autorizzati a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Aimi, Angelini, Atti, Balletti, Chiappelli, Cianetti, Dallari, Nannini, Nardi e Venturi.

(È presente Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato per l'interno).

GRASSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'urbanesimo. (220)

IPPOLITO, *Relatore*, premette che questo disegno di legge rappresenta la realizzazione di un postulato della nostra Rivoluzione e rispecchia la politica del Duce che è assolutamente contraria all'urbanesimo, mentre è sotto ogni lato favorevole al sempre maggiore sviluppo dalla vita rurale che risponde alla prevalente economia agricola del paese. La presente legge ha quindi uno spiccato carattere sociale e di politica interna.

Ringrazia di essere stato chiamato a riferire su questo disegno di legge, in quanto i segretari federali vivono da vicino il fenomeno dell'urbanesimo, e ciò, specialmente in Roma, ove questo fenomeno avrebbe aspetti assai gravi se l'opera quotidiana del Partito non intervenisse ad assistere la popolazione che vive nelle cosiddette borgate che circondano Roma. Rileva che per l'assistenza a tale popolazione la Federazione dell'Urbe interviene giornalmente con soccorsi di diversa specie attraverso gli enti assistenziali, affrontando una ingente spesa.

Ogni giorno, per opera del Partito, numerosi bambini delle famiglie di queste borgate vengono raccolti in appositi asili per sottrarli ai pericoli della strada ed alla delinquenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ricorda che il Duce in un suo discorso ai Podestà di tutta Italia dichiarò di non essere contrario all'ingrandimento naturale delle città, ma bensì al loro accrescimento dovuto alla immigrazione.

Così a Roma si ha un afflusso di 45 mila persone all'anno: le eccedenze della natalità sulla mortalità non superano però le 15 mila, mentre i lavori pubblici che si svolgono a Roma, per quanto imponenti, non giustificano l'immigrazione di ben 30 mila individui all'anno.

Venendo all'esame del disegno di legge, osserva che le norme in esso contenute hanno carattere sociale, economico, e di polizia.

Si provvede infatti al coordinamento degli organi preposti al collocamento e alle migrazioni della mano d'opera.

In seguito al provvedimento che ha affidato gli uffici di collocamento alle organizzazioni sindacali, queste possono più chiaramente svolgere la loro funzione nei confronti dei loro organizzati, creando un'unione più intima fra questi e le organizzazioni stesse. Il coordinamento degli uffici di collocamento viene effettuato dal Prefetto che si avvale del Comitato di Presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.

Osserva che i camerati rappresentanti le organizzazioni sindacali agricole si sono preoccupati di alcune disposizioni del disegno di legge, poichè temono che i braccianti, addetti a lavori agricoli, non possano, esauriti i lavori stagionali, trovare lavoro nelle città ove si eseguono opere di pubblica utilità.

Rileva come, in occasione dei grandi raccolti di carattere stagionale, quali la mietitura, la monda del riso, la raccolta delle olive, i lavori boschivi e forestali, i Segretari Federali del Partito, d'accordo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell'autorità politica, provvedano a regolare i movimenti migratori della mano d'opera, e regolino, quindi, anche l'afflusso di questa stessa mano d'opera, una volta esauriti i grandi raccolti, verso i bisogni che si manifestano nell'esecuzione di opere pubbliche per le quali non occorre una determinata qualificazione di mano d'opera.

Ritiene che occorre definire in ogni modo la esatta categoria di appartenenza di ogni lavoratore.

Afferma che a Roma non esistono disoccupati, data la imponente delle opere pubbliche che sono in corso. Se sulla carta risulta che vi sono disoccupati, ciò è effetto soltanto del mancato accordo dei diversi uffici di collocamento, in quanto uno stesso lavoratore,

per trovare più sicuramente lavoro, si iscrive in più uffici di collocamento.

Constata che non è esatto l'appunto che si fa al Commissariato per le migrazioni interne di agire sganciato dalle altre organizzazioni sindacali e dagli uffici di collocamento. Egli può attestare di essere quotidianamente in rapporti con il Commissariato stesso e di non avere rilevato l'inconveniente lamentato. Del resto la legge che oggi viene sottoposta all'approvazione della Commissione, nei suoi articoli 2 e 3, subordina lo spostamento dei lavoratori alla duplice condizione che ve ne sia mancanza nei luoghi in cui si svolgono lavori e che l'autorizzazione relativa venga data dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento e dal Commissariato per le migrazioni. Ricordando che per effetto degli articoli 5, 6 e 7 della legge 9 aprile 1931, n. 358, il Commissariato può autorizzare spostamenti di nuclei di lavoratori da provincia a provincia, segnala che la legge in discussione dà facoltà al Commissariato di autorizzare spostamenti eccezionali al di fuori delle condizioni normali.

Segnala inoltre l'importanza particolare dell'articolo 7 che statuisce che non possono essere iscritti agli uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso Comune di residenza, i lavoratori agricoli che senza giustificato motivo abbandonino la terra alla quale sono adibiti, salvo al Prefetto, sentiti il Podestà e gli organi sindacali di collocamento, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

Con il disegno di legge in esame si è voluto porre un freno all'abusiva migrazione dei lavoratori della terra; ma il fine più vasto e grande del Regime è quello di far sì che i lavoratori della terra trovino stabile lavoro nei terreni che oggi sono soggetti a bonifica, e verso i quali sarà preferibile avviare i braccianti, anzichè coloni che siano già fissi in poderi di altre provincie. D'altra parte non va dimenticato che l'Impero darà larghe possibilità di un forte assorbimento di braccianti.

Conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge che mira a combattere l'urbanesimo, eliminando dalle grandi città il fenomeno di lavoratori costretti sovente alla disoccupazione e all'indigenza.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO. Il provvedimento in discussione mira o ad infrenare l'esodo dei lavoratori dalla campagna o ad infrenare l'aumento della disoccupazione nei centri urbani. Ritiene che il disegno di legge abbia preso di mira la seconda ipotesi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

più che la prima: ma occorre domandarsi se la nostra terra sia capace di assorbire tutti i lavoratori.

Rileva che in Toscana, ove è prevalente la mezzadria, vi era una volta la possibilità di collocare tutta la mano d'opera disponibile; ma attualmente non vi è più disponibilità di terra sufficiente per occupare tutti i lavoratori.

In certe zone infatti si verifica che le famiglie coloniche sono esuberanti di mano d'opera in rapporto alle necessità del fondo che coltivano. È quindi assolutamente urgente chiarire ove questa mano d'opera esuberante possa essere collocata, specialmente per le zone in cui, come nella Toscana, vige il sistema della mezzadria.

ANGELINI afferma che le categorie operaie agricole plaudono a questo provvedimento che mira a combattere l'urbanesimo. Osserva però che il provvedimento, nelle sue linee generali, non ha soltanto un carattere di polizia urbana, perchè le disposizioni del disegno di legge sollevano problemi di ordine sindacale molto importanti.

L'Italia è infatti l'unico paese che ha seguito una politica assidua di trasformazione del bracciantato in piccolo coltivatore diretto della terra. Però non si può impedire che coloro che non trovano lavoro nell'agricoltura cerchino lavoro fuori del luogo in cui abitualmente risiedono.

Non sono del resto soltanto i lavoratori della terra che vanno ad aumentare nelle città la massa dei mendicanti. Bisogna impedire che la legge abbia ripercussioni sfavorevoli per alcune categorie di lavoratori agricoli. I braccianti agricoli che lavorano solo in periodi stagionali, finiti tali lavori stagionali, debbono avere la possibilità di andare a lavorare in quelle località ove vi è possibilità di occuparsi.

Ritiene quindi che sia opportuno chiarire la portata dell'articolo 7 del disegno di legge, in modo che non si crei alla categoria dei braccianti una condizione ancora più difficile per la loro ricerca di lavoro.

CIANETTI dichiara che non si tratta di stabilire una barriera tra lavoratori dell'agricoltura e lavoratori dell'industria: in un paese come il nostro ciò sarebbe un assurdo.

Il motivo che ha indotto il Governo a presentare questo disegno di legge è evidente: esso vuole eliminare il grave inconveniente che affluiscono nei grandi centri industriali e nelle grandi città ingenti masse di lavoratori agricoli che difficilmente trovano da occuparsi, mentre può verificarsi, come è già avvenuto

nella provincia di Milano negli scorsi anni, che gli agricoltori abbiano bisogno di mano d'opera per il lavoro dei campi.

Bisogna evitare che dalle campagne si verifichi un esodo eccessivo di mano d'opera, come avviene in alcune zone dell'alta Italia, secondo quanto dimostrano le statistiche al riguardo.

Ciò però non vuol dire che si voglia impedire in eterno che i lavoratori agricoli si possano trasformare in lavoratori industriali. Si tratta invece soltanto di impedire lo spopolamento delle campagne.

Il Regime non impedisce certamente che i lavoratori possano passare da una all'altra categoria di lavoro a seconda delle singole capacità, non intendendo creare un sistema economico statico. Rileva che il bracciantato agricolo non ha una netta distinzione: non bisogna però confonderlo con il bracciantato di carattere industriale. Comunque il disegno di legge non crea nessuna distinzione a danno del bracciantato agricolo, ma esso vuole soltanto regolare e coordinare il collocamento, senza alterare per nulla le anagrafi degli uffici di collocamento, e vuole disciplinare il mercato di lavoro col concorso dei vari organi che sono istituiti per questo scopo.

PRESIDENTE avverte che i camerati consiglieri che intendono proporre emendamenti, li debbono presentare per iscritto.

NANNINI afferma che la legge deve essere considerata ottima fra le buone: essa mira ad eliminare i trasferimenti clandestini della mano d'opera e corrisponde alle necessità prospettate per rendere maggiormente efficiente l'attività che svolge il Commissariato per le migrazioni.

CENSI constata che il disegno di legge si distingue in due parti: una per la lotta contro l'urbanesimo, nella quale si è tutti d'accordo, ed una seconda per il passaggio dei lavoratori agricoli da una categoria all'altra.

Per quello che si riferisce a questa seconda parte non si può sostenere che il passaggio dei lavoratori agricoli alla categoria di lavoratori industriali favorisca l'urbanesimo. Non è peraltro possibile stabilire quale differenza esista tra il bracciantato agricolo e quello industriale.

Per quanto riguarda la lotta contro l'urbanesimo, bisogna distinguere l'esodo dalle campagne che avviene per l'attrattiva che esercitano sui lavoratori le grandi città, dall'esodo determinato dalla ricerca di lavoro da parte dei lavoratori agricoli disoccupati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ringrazia il relatore di avere interpretato esattamente il pensiero

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del Governo e i camerati che hanno interloquuto.

Le ragioni economiche e sociali che hanno provocato il provvedimento scaturiscono dall'indirizzo fondamentale della politica fascista. Per eliminare qualsiasi dubbio al riguardo, dichiara che questo disegno di legge è stato predisposto in seguito ad un telegramma del Duce ai Prefetti del Regno, in data 17 settembre 1938, col quale ordinava di arginare rapidamente e radicalmente l'esodo dei rurali, e in attesa di questo disegno di legge dava ordine di non inscrivere negli uffici di collocamento i lavoratori che abbandonino la terra.

Ritiene che con questo viatico tutti i presenti possano procedere tranquilli nella discussione del disegno di legge, il quale ha, per fine, la lotta contro l'urbanesimo e come mezzo una migliore disciplina del collocamento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Nessuno può trasferire la propria residenza in comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro dell'interno determina, d'accordo col Ministro delle corporazioni, i comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

Avverte che su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il Consigliere Dallari propone che nel primo comma dopo le parole « nessuno può trasferire la propria residenza » venga aggiunta la parola « stabile ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che l'emendamento è superfluo, poichè secondo l'articolo 48 del nuovo codice civile la residenza è per definizione stabile.

DALLARI osserva che con il suo emendamento intendeva riferirsi alla particolare situazione dei lavoratori della montagna che, dopo avere esaurito i lavori di carattere sta-

gionale, si allontanano temporaneamente dai loro luoghi e scendono nelle città per esercitare altri mestieri. Vorrebbe che fosse comunque chiarito che tale migrazione non è contraria al disegno di legge in discussione.

Aggiunge che si potrebbe chiarire il disposto dell'art. 1, aggiungendo dopo le parole « obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione », le parole « dal mestiere ».

CIANETTI ritiene che l'articolo sia sufficientemente chiaro, e che la specificazione richiesta dal camerata Dallari sia superflua.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che l'esperienza ha dimostrato che l'esodo dalla montagna diventa spesso una tendenza di carattere permanente, per cui il lavoratore della montagna, una volta sceso nelle città, non ritorna alla montagna. Il Governo ciò vuole impedire, mentre non manca di creare condizioni adeguate perchè la vita in montagna diventi migliore. Del resto il disegno di legge non impedisce che i lavoratori della montagna possano allontanarsi dalla montagna per giustificato motivo, ma ciò dovrà essere regolato e controllato.

REBUCCI nota che le disposizioni dell'articolo 1 come quelle dell'articolo 2 comma 1^o, interferiscono con le disposizioni sul collocamento recentemente approvate e dovrebbero pertanto coordinarsi con le norme sul riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, approvato con Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, e con quelle sulle migrazioni interne di cui alla legge 9 aprile 1931. Bisognerebbe eliminare tali interferenze e contraddizioni.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che l'articolo 1 dispone in linea generale, e non può quindi dar luogo a contraddizioni.

ANGELINI vorrebbe che fosse soppressa nell'articolo 1 l'applicazione delle nuove norme ai Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, in quanto può bastare impedire l'afflusso libero nei capoluoghi di provincia e nei comuni che hanno notevole carattere industriale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare la soppressione, perchè il limite di 25 mila abitanti è già stato oggetto da parte del Governo di lunga ponderazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE avverte che il Consigliere Chiarelli Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

«Le norme della presente legge non si applicano ai lavoratori adibiti a servizi di carattere domestico e ai lavoratori delle industrie alberghiere e similari».

CHIARELLI GIUSEPPE ritiene che una rigida applicazione di questa legge sarebbe dannosa per le categorie delle persone di campagna che si offrono per servizi di carattere domestico, come camerieri, balie e donne di servizio. Ritiene che sia opportuno eliminare le formalità che sono necessarie per il trasferimento di questo personale dai paesi di campagna alle città, dove può trovare utile occupazione. Anche per i camerieri di albergo che prestano un servizio di carattere stagionale le formalità prescritte dalla legge potrebbero costituire un grave intralcio.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non accetta l'emendamento.

CHIARELLI GIUSEPPE non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

ART. 2.

I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica a norma del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei comuni indicati nell'articolo 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa provincia, o dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli può continuare a valersi dei lavoratori stessi, dandone avviso all'organo provinciale preposto al servizio del collocamento,

se tali lavoratori appartengono a comuni della stessa provincia, o al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, se appartengono a comuni di provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in più comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere tratti fin a compimento del lavoro stesso.

PRESIDENTE avverte che sull'articolo 2 sono stati presentati diversi emendamenti.

Il Consigliere nazionale Angelini ha proposto il seguente emendamento: «Nel primo comma dopo le parole: «o dal Commissariato per le Migrazioni e le Colonizzazioni, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro», aggiungere le parole: «Per i lavoratori addetti alla monda, trapianti, taglio del riso, raccolta delle olive, lavori di frantoio ecc., l'autorizzazione alla migrazione è concessa esclusivamente dagli uffici di collocamento istituiti ai sensi del Regio decreto-legge 20 dicembre 1938 e dal Decreto ministeriale 19 aprile 1939».

Lo stesso Consigliere Angelini propone quest'altro emendamento:

«Al secondo comma dopo le parole «a valersi dei lavori stessi» aggiungere le parole: «dopo avere ottenuta l'autorizzazione dall'Ufficio provinciale di collocamento».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta nella sostanza gli emendamenti proposti dal consigliere Angelini, proponendo però la seguente formulazione: «Al primo comma dell'articolo 2 dopo le parole: «qualora i lavoratori risiedano nella stessa provincia,» si aggiungano le parole: «o dagli organi interprovinciali e nazionali preposti al servizio del collocamento, o dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione».

ANGELINI non insiste nei suoi emendamenti, e si associa a quello formulato dal Sottosegretario di Stato.

BONFATTI vorrebbe che alla riga quinta dopo le parole: «non possono essere ammessi a lavoro» si aggiungessero le parole «e conseguentemente non possono essere iscritti all'anagrafe».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene superfluo l'emendamento proposto dal camerata Bonfatti, e prega questi di non insistere.

BONFATTI non insiste.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CIANETTI aveva proposto la soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 2, ma dopo l'emendamento presentato dal consigliere Angelini e modificato dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ritira la sua proposta.

CHIAPPELLI propone un emendamento aggiuntivo così concepito: « Lo spostamento di famiglie di affittuari coltivatori diretti, da una provincia per l'impiego in altra provincia, dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, sentite le organizzazioni sindacali agricole delle provincie di immigrazione ».

NANNINI è contrario all'emendamento, perchè con esso si creerebbero delle inutili barriere all'attività di dette categorie di lavoratori.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare l'emendamento.

CHIAPPELLI non insiste.

PRESIDENTE comunica che il Consigliere Rebucci ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Le disposizioni precedenti non riguardano i lavoratori occupati, inviati temporaneamente, dai datori di lavoro da cui dipendono, in comuni della stessa o di altra provincia, diversi da quello in cui risiedono e sono occupati, per eseguire, sorvegliare o dirigere lavori assunti dai datori di lavoro medesimi o per adempiere a particolari incarichi inerenti alla attività dell'azienda ».

REBUCCI rileva che occorre una precisazione per il caso del temporaneo trasferimento dei lavoratori in costanza di occupazione presso una determinata azienda, in comune diverso da quello di ordinaria residenza e che per il temporaneo trasferimento stesso non perderebbero la residenza ordinaria.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non lo accetta.

REBUCCI non insiste.

FIORETTI ARNALDO chiede chiarimenti sulla frase del terzo comma così concepita: « Quando un lavoro si svolga successivamente in più comuni », e precisamente se con tale frase si sia voluto alludere allo stesso lavoro.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che se un lavoro viene iniziato con determinati operai in un comune e si svolge poi in seguito in altri comuni, gli stessi operai che lo hanno iniziato possono portarlo a compimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con l'emendamento formulato dal Governo.

(È approvato).

ART. 3.

In casi di necessità, il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione può autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una provincia ad un'altra, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

Avverte che il camerata Angelini ha ritirato la proposta di soppressione di quest'articolo. Pone a partito l'articolo 3.

(È approvato).

ART. 4.

Nessuno può essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei comuni di cui all'articolo 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.

Gli immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei comuni anzidetti se non comprovino la stabilità della condizione per la quale ottennero la autorizzazione alla immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attività economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

PRESIDENTE avverte che il camerata Angelini ha proposto al terzo comma il seguente emendamento: « Dopo le parole: « per ogni effetto di legge » aggiungere le parole: « per tutto il periodo di permanenza nel comune di immigrazione ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che l'emendamento è superfluo, e quindi non può accettarlo.

ANGELINI non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4.

(È approvato).

ART. 5.

Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri comuni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'ufficio anagrafico o degli organi competenti ad autorizzare le im-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

migrazioni, che attesti trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.

Avverte che il Consigliere Andriani all'articolo 5 propone la soppressione delle parole: « per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3 ».

ANDRIANI nota che il suo emendamento mira ad impedire che, con false dichiarazioni, si venga ad eludere la legge. Con la soppressione proposta si giungerebbe infatti ad una maggiore vigilanza sul locatore, imponendo ad esso, prima di affittare, di pretendere dalle persone provenienti da altri Comuni l'esibizione, comunque, del certificato dell'ufficio anagrafico allo scopo di documentare di essere completamente in regola con la legge.

BUFFARINI-GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare l'emendamento, poichè con esso non si eviterebbero egualmente le possibilità di frode.

ANDRIANI. Non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 5 (*È approvato*).

ART. 6.

Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque comune del Regno devono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dall'ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro 30 giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennità di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa la denuncia di cessazione del lavoro a' termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7. Rimane fermo, però, in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge.

(*È approvato*).

ART. 7.

Non possono essere iscritti ad uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso comune di residenza, i lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.

Spetta al Prefetto, uditi il Podestà del comune di residenza, l'Ispettore provinciale del collocamento e le rappresentanze delle associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

PRESIDENTE avverte che all'articolo 7 il Consigliere Angelini ha proposto il seguente emendamento:

« Nel primo comma alle parole « abbandonino la terra alla quale sono adibiti », sostituire le parole: « lascino il fondo al quale sono stabilmente addetti ».

ANGELINI osserva che con questo emendamento si vuole chiarire, in relazione al telegramma del Duce testè ricordato, che il divieto di iscrizione negli uffici di collocamento non si estende ai braccianti agricoli che non sono adibiti a nessuna terra.

CIANETTI ritiene che con questo articolo non si sia voluto impedire l'avviamento dei lavoratori della terra ai lavori di pubblica utilità, ma solo l'iscrizione agli uffici di collocamento. I braccianti possono essere avviati a lavori di pubblica utilità; ciò può avvenire però soltanto attraverso le organizzazioni sindacali interessate. Crede che l'articolo in esame possa essere efficace soltanto se conservato nel testo del disegno di legge; altrimenti sarebbe necessario prendere in esame la situazione delle singole provincie italiane che diversificano notevolmente le une dalle altre.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è d'accordo con il camerata Cianetti. Precisa al camerata Angelini che il Ministero delle corporazioni, in merito alla formulazione dell'articolo, aveva espresso l'opinione che la dizione fosse semplicemente « abbandonino la terra ». Sono state aggiunte le parole « alla quale sono adibiti » allo scopo di dare alla disposizione un carattere molto più circoscritto, intendendo includervi il concetto della permanenza. Desidera anzi che risulti a verbale che l'interpretazione del Governo circa la dizione « la terra alla quale sono adibiti » è che con essa si è inteso esprimere il concetto della permanenza e non della temporaneità.

ANGELINI ringrazia del chiarimento, interpretandolo come un'esclusione dei braccianti, perchè non adibiti alla terra.

AIMI vorrebbe aggiungere l'avverbio « stabilmente » prima della parola « adibiti ».

CIANETTI afferma che la categoria dei lavoratori dell'industria può accettare l'arti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo unicamente nel testo proposto, senza che si giunga ad una casistica che non farebbe se non rendere complicata ed equivoca l'interpretazione della legge stessa. Con l'aggiunta dell'avverbio « stabilmente » si verrebbe infatti ad ammettere che un certo numero di braccianti di una determinata provincia dove esiste il bracciantato si possa tranquillamente inscrivere all'ufficio di collocamento dell'industria, poichè non è stabilmente addetto alla terra.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accogliere la proposta del consigliere Aimi. Si augura, ad ogni modo, che gli accordi tra le due Confederazioni interessate possano perfezionarsi per una migliore disciplina della materia.

AIMI. Non insiste.

BONFATTI propone al secondo comma dello stesso articolo la soppressione delle parole « l'Ispettore provinciale del collocamento » perchè questo attualmente non esiste.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che l'inclusione è stata richiesta dallo stesso Ministero delle corporazioni.

CIANETTI osserva che in una legge non si può indicare un organo che non ancora esiste e le cui funzioni sono attualmente esercitate da organi locali del Ministero delle Corporazioni, incaricati dell'applicazione delle leggi protettive del lavoro. È logico quindi che la vigilanza debba rientrare tra le funzioni di detti organi, che al massimo dovranno essere potenziati. Quando il Ministero delle corporazioni dovesse creare gli ispettorati provinciali di collocamento, allora si potrà riferirsi ad essi; oggi che tali organi non esistono, non è possibile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, riconosce che non è possibile far cenno nella legge ad organismi non esistenti. È di avviso pertanto che alle parole « ispettore provinciale di collocamento » si sostituiscano le altre « gli uffici di collocamento ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 7 con questo emendamento proposto del Governo.

(È approvato).

ART. 8.

Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attività soggetta alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le

occorrenti comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di competenza.

(È approvato).

ART. 9.

Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel comune d'immigrazione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire 1000.

Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli uffici di collocamento del comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei comuni di origine.

ANGELINI all'articolo 9 propone che nel primo comma alle parole: « sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire mille » siano sostituite le parole: « sono puniti con l'ammenda sino a lire mille ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che il testo del disegno di legge sia più conforme alla tecnica legislativa.

ANGELINI non insiste.

ANDRIANI domanda come si faccia ad acquistare una nuova residenza in contravvenzione alla legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ciò può avvenire nonostante tutte le disposizioni di legge, sorprendendo in un modo qualsiasi la buona fede degli uffici anagrafici.

ANDRIANI fa presente che è possibile sorprendere la buona fede dell'Ufficio anagrafico soltanto con un atto doloso mediante una formale dichiarazione di residenza. Vi dovrebbe quindi essere una sanzione maggiore se il reato diventa più grave. Propone pertanto di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 9 le parole: « senza pregiudizio delle sanzioni maggiori qualora il fatto costituisca reato più grave ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che si tratta di una questione di tecnica legislativa: l'articolo in esame contempla il fatto specifico che riveste il carattere di contravvenzione, naturalmente senza pregiudizio di eventuali maggiori pene per altri reati.

Ritiene che l'articolo possa restare come è stato redatto.

ANDRIANI non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 9.

(È approvato).

ART. 10.

Per ogni persona richiesta o autorizzata dagli uffici di collocamento, iscritta o non cancellata dagli uffici anagrafici, ovvero assunta in lavoro in violazione delle norme della presente legge, il dirigente, o il dipendente dell'Ufficio di collocamento o dell'ufficio anagrafico che ha commesso la violazione, ovvero, rispettivamente, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300, la quale, però, complessivamente, non può essere superiore a lire 5000.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì a colui che in violazione del disposto dell'articolo 5 dà in locazione o in sublocazione case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale.

Le precedenti disposizioni si applicano, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

ANDRIANI propone che l'ultimo comma dell'articolo 10 sia sostituito con il seguente: « Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale o da altre leggi speciali, qualora il fatto costituisca un reato da essi previsto ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che, nel caso, valgono le norme generali del diritto per il concorso dei reati.

ANDRIANI osserva che dalla dizione dell'articolo deve apparire chiaramente che qualora il fatto costituisca un reato più grave, le disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate per tale reato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara di accettare l'emendamento così modificato: « Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 10 così modificato.

(È approvato).

ART. 11.

Gli immigrati temporanei che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in alcuno dei comuni di cui all'articolo 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta rientrare nei comuni di origine.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.

(È approvato).

ART. 12.

Sono abrogati la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 2961, il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1933-XI e le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili con esse.

(È approvato).

ART. 13.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli stranieri.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Decreti registrati con riserva.

IPPOLITO, *Relatore*, riferisce sui seguenti decreti registrati con riserva:

Decreto Reale 16 marzo 1939-XVII, col quale il prefetto Palmardita dottor Guido è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Decreto Reale 16 marzo 1939-XVII col quale il prefetto Introna dottor Salvatore è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Decreto Reale 16 marzo 1939-XVII col quale il vice-prefetto di 1^a classe Tincani dottor Andrea è nominato prefetto di 2^a classe ed è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Ne propone la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

GRASSIA, *Relatore*, riferisce sui seguenti decreti registrati con riserva:

Decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, riguardante il riordinamento della previdenza sociale.

Decreto Reale 20 marzo 1939-XVII, col quale il Prefetto Orazi dottor Vezio è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Decreto Reale 14 aprile 1939-XVII col quale il Prefetto Formica avvocato Giovanni è collocato a disposizione del Ministero dell'interno.

Ne propone la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

La riunione termina alle 13,15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Provvedimenti contro l'urbanesimo. (220)

ART. 1.

Nessuno può trasferire la propria residenza in comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro dell'interno determina, d'accordo col Ministro delle Corporazioni, i comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

ART. 2.

I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica a norma del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei comuni indicati nell'articolo 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa provincia, o dagli organi interprovinciali e nazionali preposti al servizio di collocamento, o dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli può continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizza-

zione dal competente ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a comuni della stessa provincia, o dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, se appartengono a comuni di provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in più comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.

ART. 3.

In casi di necessità, il Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione può autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una provincia ad un'altra, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 4.

Nessuno può essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei comuni di cui all'articolo 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.

Gi' immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei comuni anzidetti se non comprovino la stabilità della condizione per la quale ottennero la autorizzazione alla immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attività economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

ART. 5.

Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri comuni per gli scopi di cui gli articoli 1, 2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'ufficio anagrafico o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

degli organi competenti ad autorizzare le immigrazioni, che attestati trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.

ART. 6.

Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque comune del Regno devono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n.1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dall'ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro trenta giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennità di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa la denuncia di cessazione del lavoro a' termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7. Rimane fermo, però, in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge.

ART. 7.

Non possono essere iscritti ad uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso comune di residenza, i lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.

Spetta al Prefetto, uditi il Podestà del comune di residenza, gli uffici di collocamento e le rappresentanze delle associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

ART. 8.

Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attività soggetta alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le occorrenti comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9.

Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel comune d'immigrazione in con-

travvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire mille.

Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli uffici di collocamento del comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei comuni di origine.

ART. 10.

Per ogni persona richiesta o autorizzata dagli uffici di collocamento, iscritta o non cancellata dagli uffici anagrafici, ovvero assunta in lavoro in violazione delle norme della presente legge, il dirigente o il dipendente dell'Ufficio di collocamento o dell'ufficio anagrafico che ha commesso la violazione, ovvero, rispettivamente, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento, la quale, però, complessivamente, non può essere superiore a lire cinquemila.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì a colui che in violazione del disposto dell'articolo 5 dà in locazione o in sublocazione case di abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale.

Le precedenti disposizioni si applicano, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI.

ART. 11.

Gli immigrati temporanei che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in alcuno dei Comuni di cui all'articolo 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta rientrare nei Comuni di origine.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.

ART. 12.

Sono abrogati la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 2961, il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1933-XI e le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili con esse.

ART. 13.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli stranieri.